



LA FENICE OdV

STATUTO



1



STATUTO

ASSOCIAZIONE "LA FENICE ODV"

ART. 1 – DENOMINAZIONE –SEDE-DURATA

E' costituita tra i presenti, l'associazione "LA FENICE ODV", di seguito, in breve "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Lonate Pozzolo (Va) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2 – SCOPI –FINALITA'-ATTIVITA'

*L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in particolare si intende:*

- a) la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza nei confronti di persone diversamente abili, anziani, emarginati, minori;*
- b) la promozione e la tutela dei diritti della persona come descritto nel punto a, in supporto ed affiancamento alla pubblica amministrazione.*
- c) la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;*

ART. 3- ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

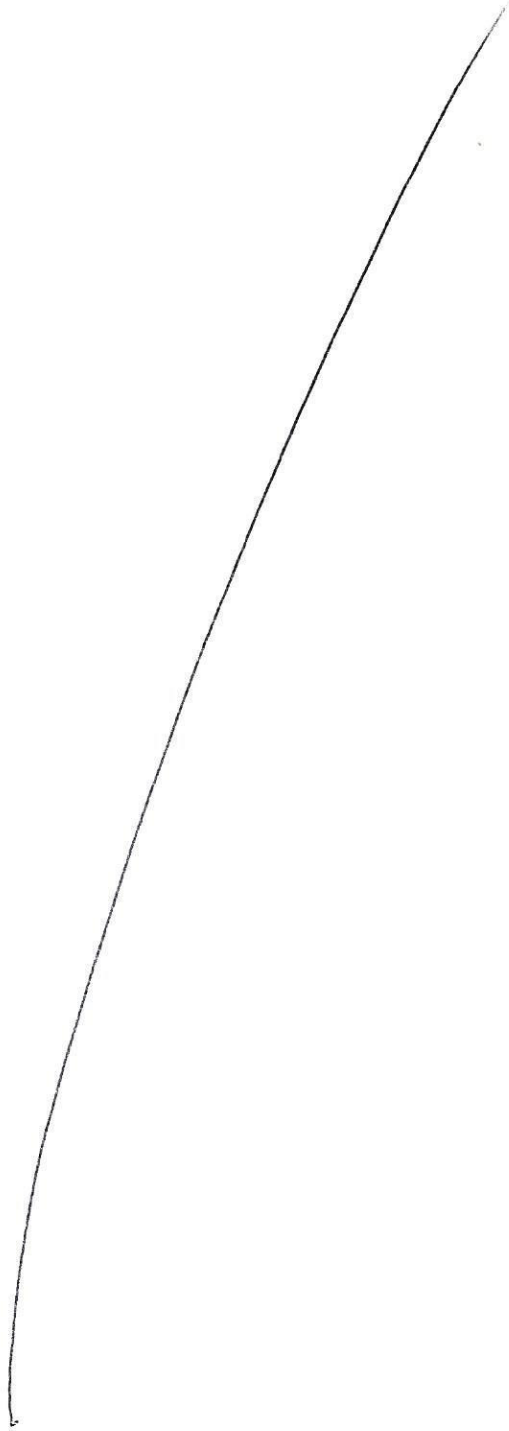
i) organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2) in particolare l'associazione si propone di collaborare con l' amministrazione comunale a tutela dei minori davanti ai plessi scolastici, manifestazioni ed eventi di diversa natura in ambito comunale, collaborare con altre organizzazioni per manifestazioni ed eventi di diversa natura anche fuori comune.

3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4- ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 5, purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.



ART. 5- RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6- AMMISSIONE

1) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2) L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

4) I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- *i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;*
- *i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;*
- *i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.*

5) L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.

6) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7) Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2) La quota associativa è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualifica di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3) L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

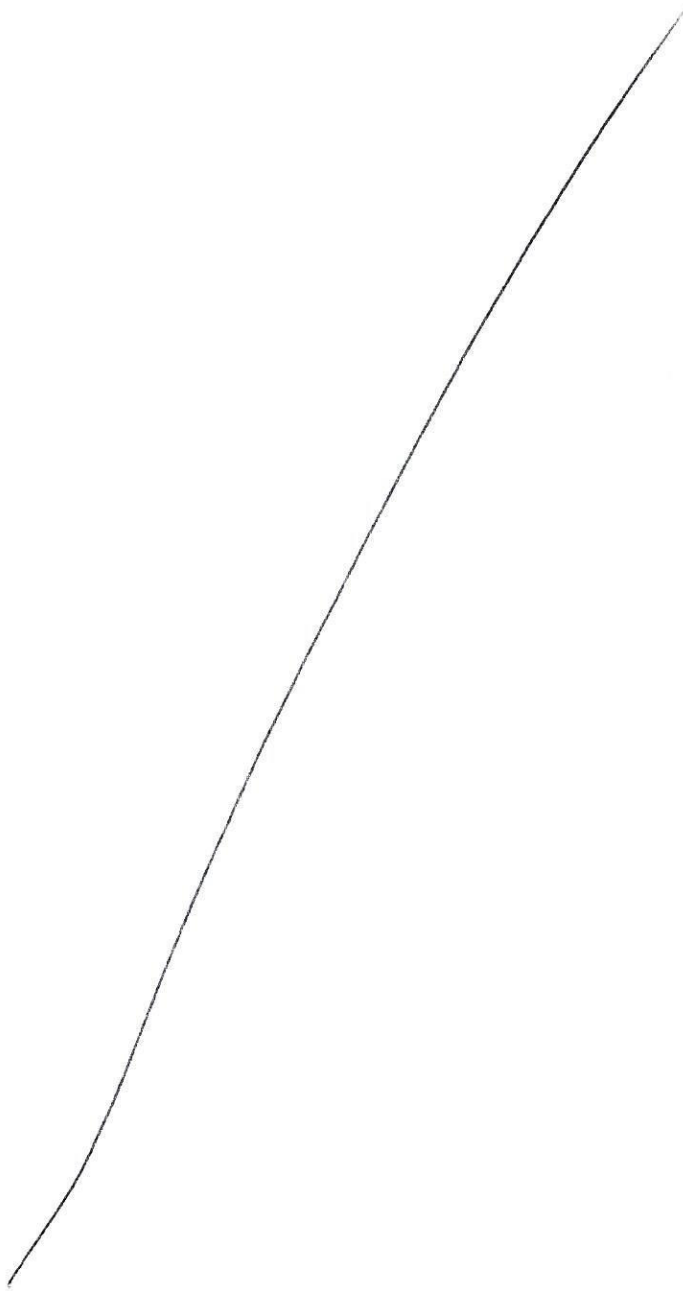
4) Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;*
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;*
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;*
- e) di recedere in qualsiasi momento;*
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art. 21.*

5) Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti, e quanto deliberato dagli organi sociali;*





- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 1) La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione
- 2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione arriva al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dalle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 4) La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- 5) La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'associazione.
- 6) L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, le motivazioni portate dall'interessato a sua difesa.

ART. 9 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- 1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo, nel rispetto dell'art.17 del D.Lgs 117/2017. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

1) Gli organi dell'associazione sono:

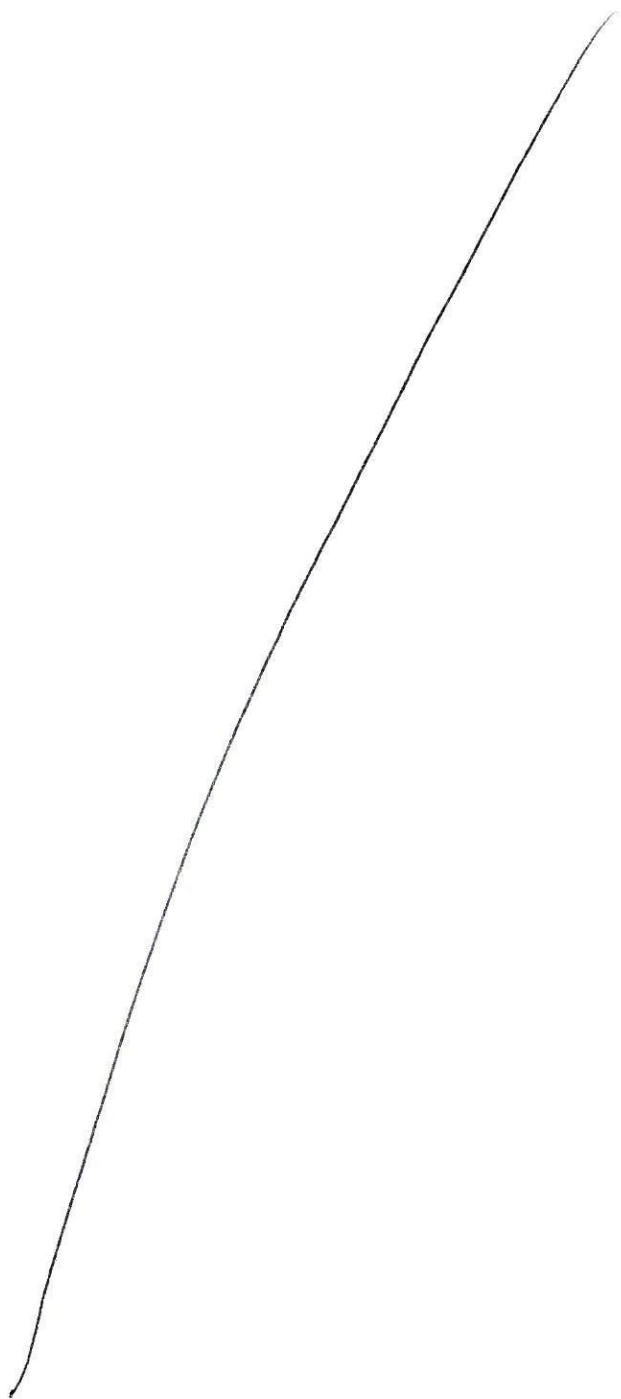
- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2) Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3) Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 – ASSEMBLEA

- 1) L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
- 2) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.



- 3) Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati ed il criterio della proporzionalità è definito dal regolamento interno.
- 4) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 5) I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
- 6) Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
- 7) Sono ammessi al voto gli associati che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ART. 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approvare il programma delle attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo derivanti dai loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione dell'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, all'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di :

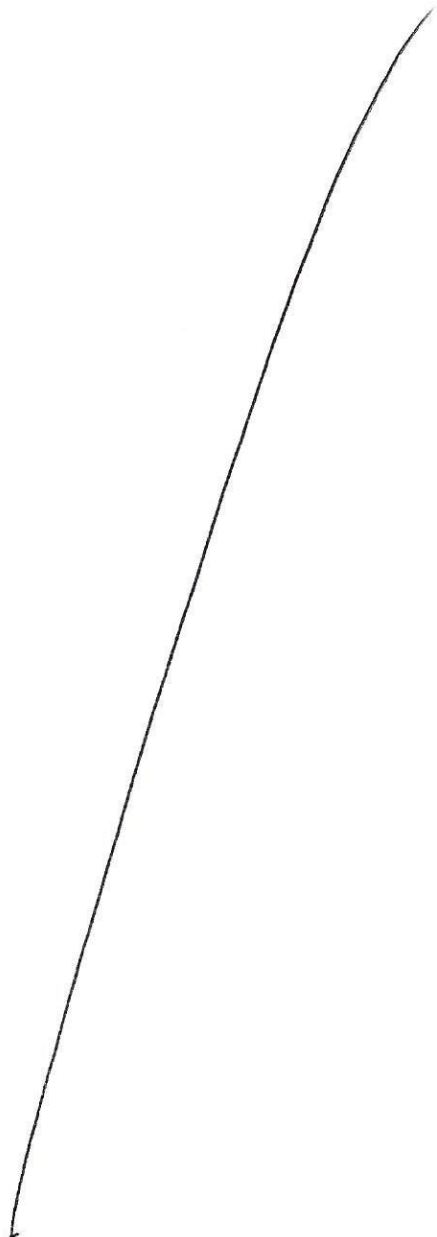
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'associazione, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2) L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3) L'assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.

ART. 14 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

- 1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.



2) L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3) L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e a quanto previsto dall'art.12.2 del presente statuto

4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5) In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro soci.

6) L'assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli interventi, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7) All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8) I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10) Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3) Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vicepresidente.

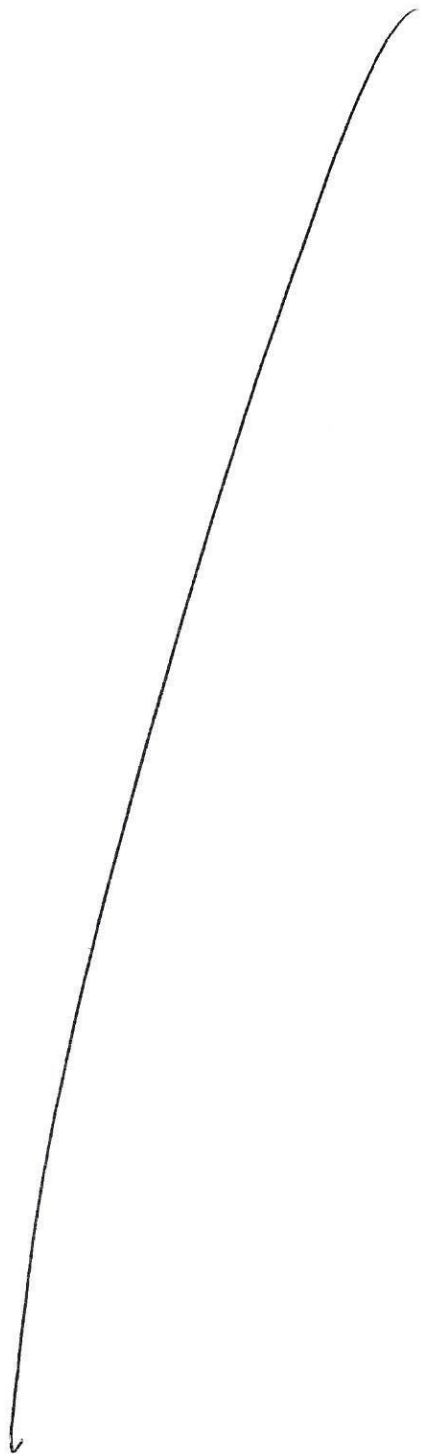
4) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5) I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;



- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo economico ed il programma delle attività;
- f) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- g) predisporre e sottoporre all'assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione delle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- n) nominare il Segretario e il tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche

tra le persone non componenti il consiglio direttivo;

o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

p) assumere il personale estremamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalla disponibilità previste dal bilancio;

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2) il consiglio direttivo prevede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

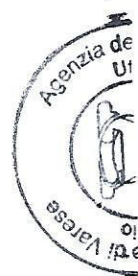
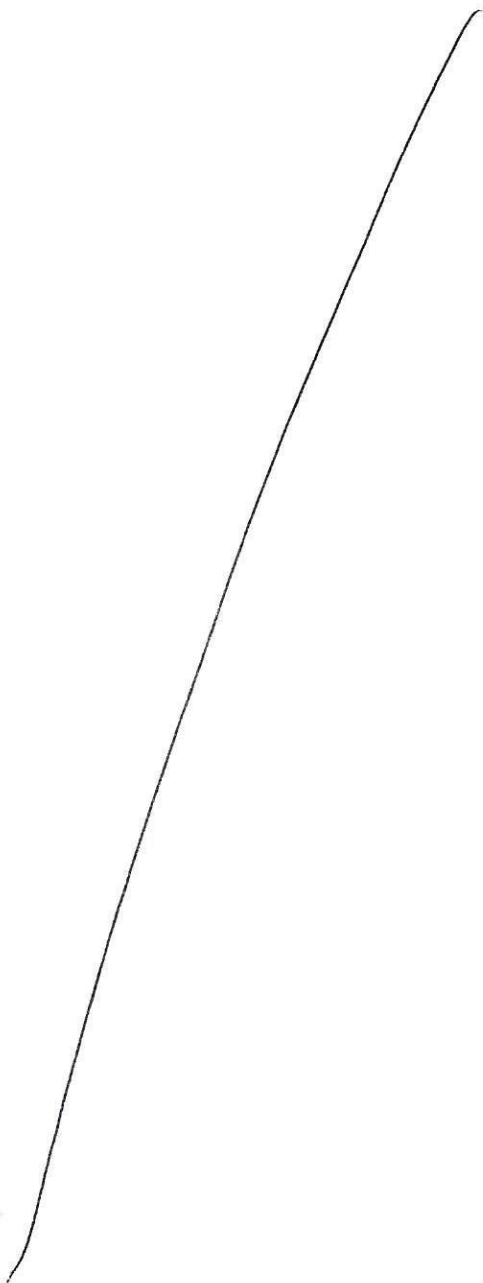
3) il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4) il consiglio direttivo è convocato, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno tre (3) giorni prima della data prevista per la riunione.

5) Il consiglio direttivo si riunisce, su comunicazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6) Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validità del momento.

7) Il consiglio direttivo può tenersi per audio/video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.



8) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9) Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 – IL PRESIDENTE

1) Il Presidente eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

2) Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà l'esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere i conti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4) Di fronte agli associati, a terzi ed a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

1) L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

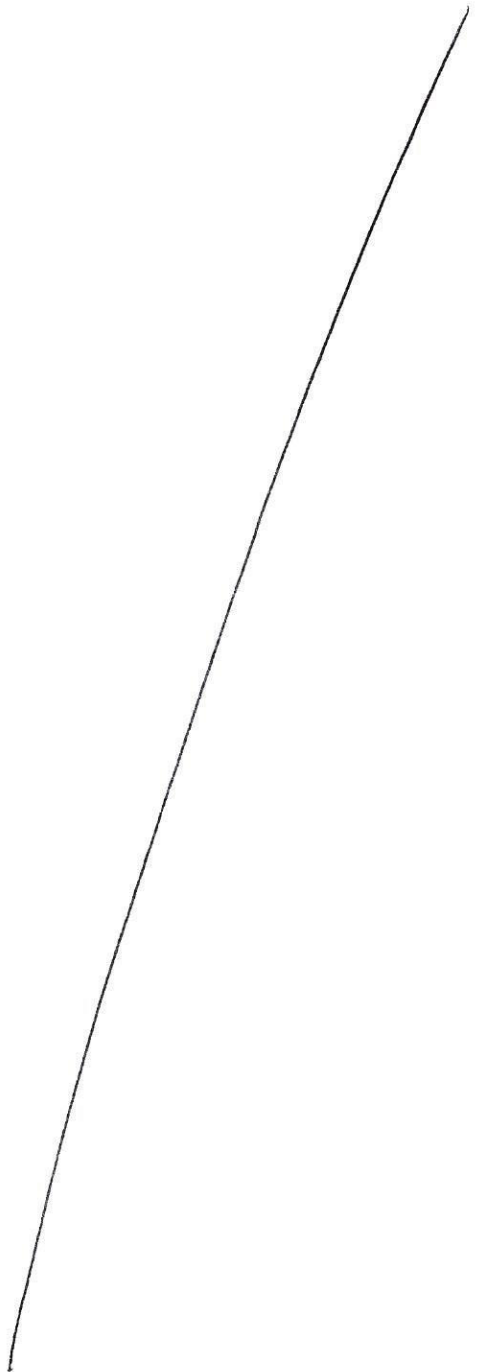
2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,

4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto agli esiti di monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal senso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



ART. 20 – LIBRI SOCIALI

- 1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - e) il registro dei volontari
- 2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 3) i verbali di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4) Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.
- 5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

ART. 21 RISORSE ECONOMICHE

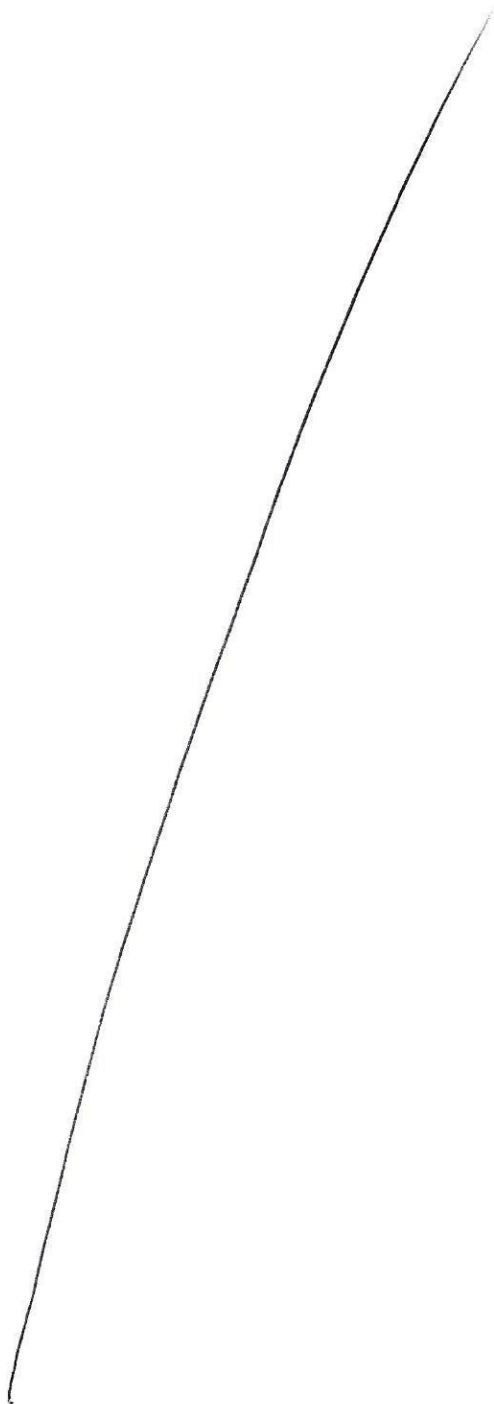
- 1) Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art.84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22 – ESERCIZIO SOCIALE

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2) Il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvate dall'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità con il Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs 117/2017.
- 4) La bozza del bilancio preventivo e del programma delle attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi ed approvati dall'assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 23 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017
- 2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART 24 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1) Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia ed infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2) L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

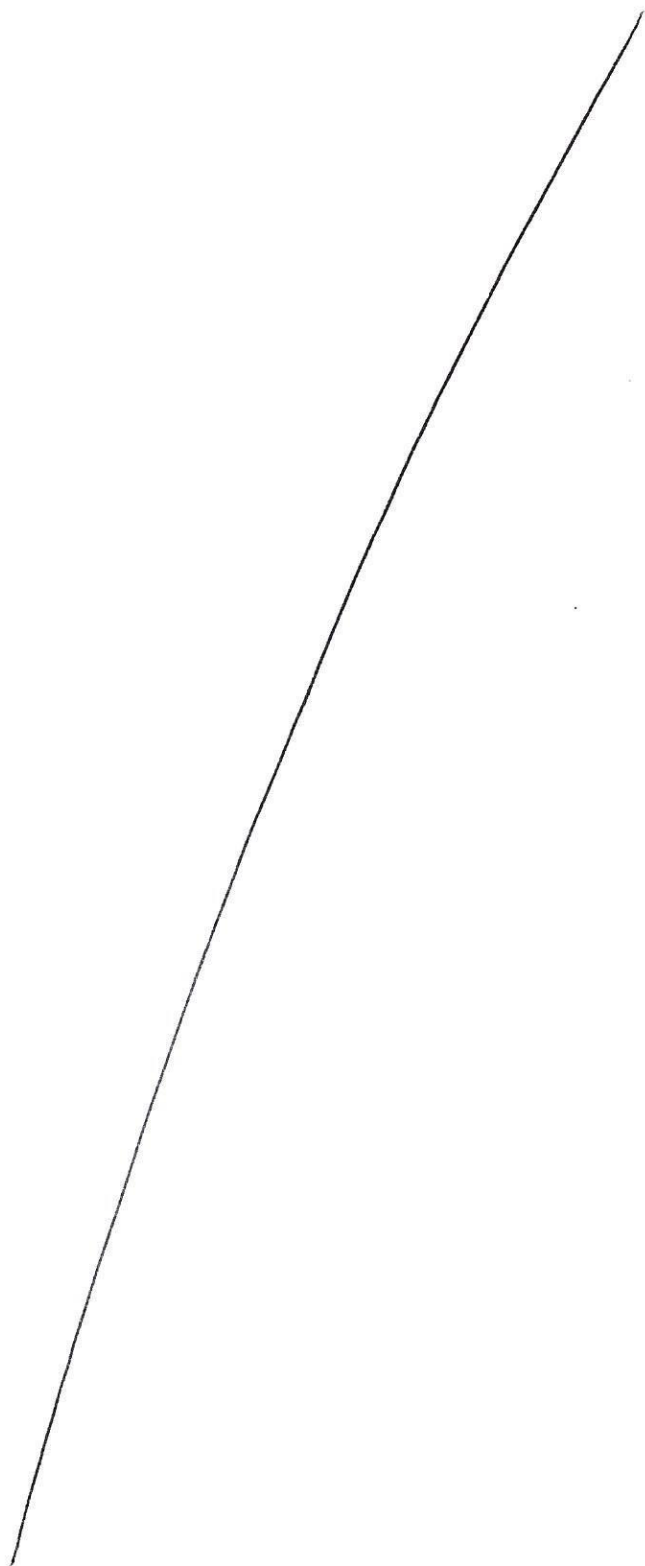
ART. 25 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.





IL PRESENTE STATUTO COMPOSTO DI NUMERO 10 PAGINE, COMPRESA LA PRESENTE, VIENE LETTO E APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA IN DATA 11 GENNAIO 2025 E SOTTOSCRITTO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO DIRETTIVO:

PRESIDENTE	MOLLIKA SILVIA MARIA <u>Mollica Silvia Maria</u>
VICEPRESIDENTE	MEZZANZANICA DANIELE <u>Daniela Mezzanzanica</u>
CONSIGLIERE	MUNER FRANCO <u>Franco Muner</u>

Lonate Pozzolo 11 gennaio 2025



1
27/01/25
57 3



Per delega del Direttore Provinciale
Roberto Rocco